

FONDAZIONE PITSCH

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
39012 Meran – Via Palade, 3

STIFTUNG PITSCH

Öffentlicher Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste
39012 Meran – Gampenstr. 3

Delibera consiliare n. Ratsbeschluss Nr.

4

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale e progettazione antincendio per la ristrutturazione parziale del Centro di degenza S. Antonio a Merano. Revoca, ai sensi dell'art 21-quinquies L. 241/1990 dell'incarico di progettazione per la parte non eseguita.

Einreich- und Ausführungsplanung, Sicherheitskoordinierung in der Planungsphase sowie Brandschutzplanung für den teilweisen Umbau des Pflegeheims St. Antonius in Meran. Widerruf laut Art 21-quinquies G. 241/1990 des nicht durchgeführten Teils des Planungsauftrags.

Verbale di deliberazione

L'anno duemiladiciotto
addì nove del mese di aprile
(09.04.2018)
nella sede amministrativa della Fondazione Pitsch
si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda.

Beschlussniederschrift

Im Jahre zweitausendachtzehn
am neunten des Monats April
(09.04.2018)
hat sich am Sitz der Pitsch Stiftung der
Verwaltungsrat des Betriebs versammelt.

Sono intervenuti:
Presidente

Raffener Hermann
Außerhofer Margherita
Job Gabriella
Kiem Helmut
Riva Roberto

Anwesend sind:
Präsident

Assente giustificato

Entschuldigt abwesend

Assistono alla seduta:

Direttore
Revisore

Huber Alex
Pedullà Fabio

Bei der Sitzung anwesend:
Direktor
Rechnungsprüfer

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare sul seguente oggetto.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit ersucht der Präsident die Anwesenden, über folgenden Gegenstand zu beschließen.

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale e progettazione antincendio per la ristrutturazione parziale del Centro di degenza S. Antonio a Merano. Revoca, ai sensi dell'art 21-quinquies L. 241/1990 dell'incarico di progettazione per la parte non eseguita.

Einreich- und Ausführungsplanung, Sicherheitskoordinierung in der Planungsphase sowie Brandschutzplanung für den teilweisen Umbau des Pflegeheims St. Antonius in Meran. Widerruf laut Art 21-quinquies G. 241/1990 des nicht durchgeführten Teils des Planungsauftrags.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- **vista** la convenzione rep n. 21617 del 26/10/2009 stipulata tra il Comune di Merano e la Fondazione Pitsch APSP per la gestione del Centro di degenza S. Antonio;
- **visto** il contratto di comodato n. 24298 del 12/05/2014 stipulato tra il Comune di Merano e la Fondazione Pitsch APSP;
- **vista** la propria deliberazione n. 2 del 25/02/2013 di approvazione del programma degli investimenti per la ristrutturazione parziale del centro di degenza S. Antonio, nonché la propria deliberazione n. 4 del 24/06/2013 di approvazione del progetto preliminare elaborato dalle Arch. Margesin-Verdorfer, presentato al Comune di Merano;
- **vista** la propria deliberazione n. 1 del 26/01/2015 di approvazione degli atti e dell'esito della procedura per l'appalto del servizio di progettazione dei lavori per la ristrutturazione parziale del centro di degenza S. Antonio ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, con aggiudicazione al Dr. Ing. Arturo Busetto quale capogruppo del Raggruppamento temporaneo tra professionisti Ing. Arturo Busetto – P.i. Franco Sutto - Ing. Fabio Urban – Ing. Enzo Todaro – Società Promedia S.r.l. (“RTP Busetto”);
- **visto** il contratto di prestazione di opera professionale stipulato in data 31/03/2015 (codice CIG 5708142BC8) tra la Fondazione Pitsch ed il Raggruppamento temporaneo tra professionisti “RTP Busetto”, ed in particolare l'art. 2 che prevede l'esecuzione delle seguenti prestazioni da parte del professionista aggiudicatario: elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo delle opere edili in conformità al progetto preliminare; elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo delle strutture statiche; elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell'impianto termosanitario, ventilazione e climatizzazione; elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell'impianto elettrico; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; elaborazione del progetto di prevenzione incendi;

DER VERWALTUNGSRAT

- nach Einsicht in die Konvention Urkunde 21617 vom 26.10.2009 mit der Gemeinde Meran zur Führung des Pflegeheims St. Antonius;
- **nach Einsicht** in den Leihvertrag n. 24298 vom 12.05.2014 zwischen Pitsch Stiftung und Gemeinde Meran;
- **nach Einsicht** in den eigenen Beschluss Nr. 2 vom 25.02.2013 (Genehmigung des Investitionsplanes zum teilweisen Umbau des Pflegeheims St. Antonius) sowie in den eigenen Beschluss Nr. 4 vom 24.06.2013 (Genehmigung des Vorprojektes der Arch. Margesin-Verdorfer), welches der Gemeinde Meran vorgelegt wurde;
- **nach Einsicht** in den eigenen Beschluss Nr. 1 vom 26.01.2015 (Genehmigung der Unterlagen des Wettbewerbsverfahrens und der Rangordnung – Erteilung des Zuschlages für die Leistungen zum teilweisen Umbau des Pflegeheims St. Antonius laut GvD Nr. 163 vom 12.04.2006 an Herrn Ing. A. Busetto als gesetzlicher Vertreter der Bietergemeinschaft Ing. Arturo Busetto – P.i. Franco Sutto - Ing. Fabio Urban – Ing. Enzo Todaro – Società Promedia S.r.l. (“RTP Busetto”);
- **nach Einsicht** in den Werkvertrag vom 31.03.2015 (CIG-Kodex 5708142BC8) zwischen Pitsch Stiftung und Bietergemeinschaft “RTP Busetto” und besonders in den Art. 2, welcher die Ausführung folgender Dienstleistungen vorsieht: *“elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo delle opere edili in conformità al progetto preliminare; elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo delle strutture statiche; elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell'impianto termosanitario, ventilazione e climatizzazione; elaborazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell'impianto elettrico; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; elaborazione del progetto di prevenzione incendi”*;

- **vista** la lettera dell'Ufficio Patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano del 18/06/2015 dalla quale si evince la necessità di adeguare il progetto al DM 19/03/2015 nonché ai criteri di accreditamento per le strutture per anziani di cui alla delibera della Giunta provinciale 22/12/2015, n. 1548;
- **vista** la concessione edilizia del 25/05/2017 rilasciata dal Comune di Merano, di approvazione del progetto definitivo predisposto dal "RTP Busetto", adeguato in base alle richieste formulate dall'Ufficio Patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano e Ufficio Edilizia del Comune di Merano;
- **vista** la lettera del Direttore della Ripartizione Politiche sociali della Provincia Autonoma di Bolzano del 20/10/2017, inviata anche al Comune di Merano ed all'Assessore provinciale Martha Stocker, con cui si comunica formalmente la volontà della Provincia di destinare l'immobile del centro di degenza S. Antonio ad un uso diverso e di sostituirlo con un nuovo centro ancora da realizzare;
- **considerata** quindi la sopravvenuta impossibilità di procedere all'esecuzione degli interventi di ristrutturazione del centro di degenza S. Antonio, come autorizzati con concessione edilizia del 25/05/2017;
- **preso atto** del contenuto della determinazione del Comune di Merano n. 1852 del 26/10/2017, avente ad oggetto: "*Progetto di fattibilità per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Centro di degenza S. Antonio in via Cavour a Merano - affidamento incarico*", a mezzo della quale è stata approvata la redazione di un progetto di fattibilità per l'adeguamento del Centro di degenza S. Antonio di via Cavour a Merano, alla vigente normativa di prevenzione incendi affidandolo all'Ing. M. Recla;
- **considerato**, di conseguenza, di non poter dar corso all'incarico di progettazione esecutiva e comunque a tutti quei servizi professionali legati alla realizzazione materiale dell'intervento edilizio come meglio previsti nel contratto di data 31/03/2015 sottoscritto con il "RTP Busetto";
- **nach Einsicht** in den Brief des Vermögensamtes der Aut. Provinz Bozen vom 18.06.2015 womit die Notwendigkeit der Anpassung des Gebäudes an den M.D. 19.03.2015 sowie an die Akkreditierungskriterien laut B.L.R. 22.12.2015, Nr. 1548 „Seniorenwohnheime Südtirols“ betohnt wird;
- **nach Einsicht** in die Baugenehmigung vom 25.05.2017 der Gemeinde Meran, zur Genehmigung des Einreichsprojektes der Bietergemeinschaft "RTP Busetto", welches die vom Vermögensamt der Aut. Prov. Bozen sowie vom technischen Büro der Gemeinde Meran erforderten Anpassungen beinhaltet;
- **nach Einsicht** in den Brief des Direktors des Sozialamtes der Aut. Prov. Bozen vom 20.10.2017, welcher auch der Gemeinde Meran und der LR Frau M. Stocker geschickt wurde womit die Entscheidung der Aut. Prov. Bozen das Pflegeheim St. Antonius anderen Zwecken zuzuführen und dieses durch ein neues noch zu realisierendes Pflegeheim zu ersetzen, mitgeteilt wurde;
- **nach Berücksichtigung** der Unmöglichkeit die weiteren Maßnahmen aufgrund der Baugenehmigung vom 25.05.2017 zum teilweisen Umbau des Pflegeheims St. Antonius fortzusetzen;
- **nach Festhaltung** des Inhaltes der Verfügung Nr. 1852 vom 26.10.2017 der Gemeinde Meran, mit Betreff: "*Machbarkeitstudie zur Anpassung an den Brandschutzbestimmungen des Pflegeheims St. Antonius in der Cavourstrasse in Meran - Auftragserteilung*", wodurch die Ausarbeitung einer Machbarkeitstudie zur Anpassung des Pflegeheims St. Antonius an den geltenden Brandschutzbestimmungen an Herrn Ing. M. Recla erteilt wurde;
- **berücksichtigt**, dass deshalb die Tätigkeiten für das Ausführungsprojekt sowie die weiteren Dienstleistungen zur Bauphase laut Vertrag mit dem "RTP Busetto" vom 31.03.2015, nicht weitergeführt werden können;

- **visto** l'art 21-quinquies della L n. 241/1990 (Revoca del provvedimento) che così dispone: *"1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico";*
- **ritenuto** pertanto di revocare l'incarico affidato all'aggiudicatario "RTP Busetto", con conseguente privazione di qualsivoglia effetto del contratto, per la parte di progettazione oggetto di affidamento non eseguita per le ragioni *supra* espresse;
- **visto** che in conseguenza della revoca dall'incarico suddetto, nei termini sopra indicati, spetta al "RTP Busetto" ai sensi del citato art. 21-quinquies L n. 241/1990 un indennizzo;
- **considerato** che detto indennizzo deve essere parametrato al solo danno emergente nonché quantificato in via equitativa ai sensi dell'art 1126 c.c. nella misura forfettaria come stabilita dall'art. 5 del DM n. 143/2013, il tutto in ossequio anche al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte Cassazione n. 17085/2014), e così nella misura del 25% degli importi contrattualmente previsti ovvero: € 1.593,90 in riferimento alle prestazioni non eseguite relative alla progettazione definitiva; € 9.452,32 in riferimento alle prestazioni non eseguite relative alla progettazione esecutiva; € 2.406,01 in riferimento alle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per un totale complessivo di € 13.452,23;
- visto il vigente Statuto della Fondazione Pitsch APSP;
- **nach Einsicht** in den Art. 21-quinquies, G. Nr. 241/1990 (Revoca del provvedimento): *"1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico";*
- **festgehalten**, dass deshalb der Auftrag an die Bietergemeinschaft "RTP Busetto" zu widerrufen ist und deshalb auch die vertraglichen Vereinbarungen in Bezug auf die nicht durchgeführten Planungsphasen kein Effekt mehr ausüben;
- **nach Einsicht** in der Tatsache, dass aufgrund des Auftragswiderrufes die Bietergemeinschaft "RTP Busetto" Anrecht auf eine Entschädigung laut Art. 21-quinquies G. 241/1990 hat;
- **berücksichtigt**, dass die Entschädigung *"deve essere parametrato al solo danno emergente nonché quantificato in via equitativa ai sensi dell'art 1126 c.c. nella misura forfettaria come stabilita dall'art. 5 del DM n. 143/2013, il tutto in ossequio anche al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte Cassazione n. 17085/2014), e così nella misura del 25% degli importi contrattualmente previsti ovvero":* € 1.593,90 für die nicht durchgeführten Leistungen des Einreichsprojektes; € 9.452,32 für die nicht durchgeführten Leistungen des Ausführungsprojektes; € 2.406,01 für die nicht durchgeführten Leistungen der Sicherheitskoordinierung in der Planungsphase, insgesamt € 13.452,23;
- nach Einsicht in die geltende Satzung der Pitsch Stiftung ÖBPB;

- con 4 voti favorevoli su 4 presenti e votanti;
- con 4 voti favorevoli su 4 presenti e votanti nella votazione separata riguardante l'esecutività immediata della presente deliberazione;

delibera

- a) di revocare, ai sensi dell'art 21-quinquies L n. 241/1990, l'incarico di progettazione per la parte non eseguita e comunque l'esecuzione e/o predisposizione di tutti quei servizi professionali comunque legati e connessi alla realizzazione materiale dell'intervento edilizio come meglio previsti nel contratto di data 31/03/2015 sottoscritto con il "RTP Busetto", da intendersi per brevità qui integralmente richiamato, e conseguentemente di privare il suddetto contratto di qualsivoglia effetto per l'attività di progettazione non eseguita, nonché di indennizzare il "RTP Busetto" in conseguenza della revoca, ed a titolo di indennità anche in considerazione dell'incidenza sul rapporto negoziale in corso, con l'importo corrispondente al solo danno emergente per un totale complessivo di € 13.452,23;
- b) di coprire l'importo di € 13.452,23 tramite gli "altri fondi per oneri differiti" appositamente accantonati e pertanto senza alcun aggravio di costi sul bilancio dell'anno in corso;
- c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 19 della LR 7/2005.

Avverso la presente deliberazione ogni cittadino che vi abbia interesse può presentare, entro 60 giorni dalla data di esecutività, ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.

- mit 4 Ja-Stimmen bei 4 anwesenden und abstimmenden Räten;
- mit 4 Ja-Stimmen bei 4 anwesenden und abstimmenden Räten bei der getrennten Abstimmung betreffend die unmittelbare Wirksamkeit des Beschlusses;

beschließt

- a) den nicht durchgeführten Teils des Planungsauftrags laut Art 21-quinquies G. 241/1990 sowie die Durchführung der mit der Realisierung der Bauphase verbundenen Leistungen laut Werkvertrag vom 31.03.2015 mit der Bietergemeinschaft "RTP Busetto" zu widerrufen; alle Effekte des erwähnten Vertrages in Bezug auf die nicht durchgeführten Planungstätigkeiten zu entziehen; der Bietergemeinschaft "RTP Busetto" aufgrund des Widerrufs, eine Entschädigung nur des sogenannten „*danno emergente*“ über insgesamt € 13.452,23 zu anerkennen;
- b) den Betrag über € 13.452,23 durch die spezifischen "*sonstigen Fonds für aufgeschobene Ausgaben*" abzudecken und deshalb ohne finanzielle Belastung des aktuellen Betriebsjahres;
- c) den vorliegenden Beschluss für unmittelbar wirksam zu erklären.

Der vorliegende Beschluss ist nicht der Kontrolle der Landesregierung im Sinne des Art. 19 des RG 7/2005 unterworfen.

Gegen diesen Beschluss kann jeder Bürger, der ein rechtliches Interesse daran hat, innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit der Maßnahme beim Regionalen Verwaltungsgericht Bozen Rekurs einreichen.

Parere positivo tecnico-amministrativo

(articolo 9 comma 4 LR 7/2005)

**Positives Gutachten über die verwaltungs-
technische Ordnungsmäßigkeit**

(Artikel 9 Abs. 4 RG 7/2005)

Il Direttore – Der Direktor
f.to – gez. Dr. Alex Huber

Il Presidente – Der Präsident:

Dr. Raffener Hermann f.to – gez.

I Membri - Die Mitglieder:

Außerhofer Margherita f.to – gez.

Job Gabriella f.to – gez.

Kiem Helmut f.to – gez.

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata sul
sito internet dell'Azienda il giorno

10.04.2018

per il periodo previsto dalla legge (10 giorni
consecutivi).

Merano,
Meran, 20.04.2018

Bestätigung der Veröffentlichung

Dieser Beschluss wurde auf der Internetseite des
Betriebes am

für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer (10
aufeinander folgende Tage) veröffentlicht.

Il Direttore – Der Direktor
f.to – gez. Dr. Alex Huber